



30 settembre 2009

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA GESTIONE DEI POSTEGGI COMUNALI

Il Municipio di Manno,

richiamati:

- gli articoli 107, 179 e 192 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987;
- gli articoli 25, 26 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale, del 30 giugno 1987;
- gli articoli 26, 27 e 28 del Regolamento comunale, del 17 dicembre 2001;

con risoluzione municipale n. 400 del 29 settembre 2009, stabilisce:

1. Le tasse per l'utilizzo dei posteggi pubblici sul territorio comunale sono stabilite come segue (se non indicato diversamente è inteso per autoveicolo):

- posteggio esterno non riservato in Giova e in Via Orti:			
lunedì – venerdì dalle 6.00 alle 18.00	fr.	0.50	la prima ora
	fr.	1.00	dalla seconda ora
sabato, domenica e giorni festivi		gratuito	
- posteggio esterno non riservato (altre zone)		gratuito	
- posteggio esterno riservato	fr.	30.00	al mese
- posteggio coperto riservato	fr.	80.00	al mese
- posteggio coperto riservato (in doppia profondità)	fr.	120.00	al mese
- posteggio coperto riservato per moto	fr.	30.00	al mese
- deposito per la consegna di una chiave (obbligatorio)	fr.	10.00	una tantum
- deposito per la consegna di un telecomando (posteggio coperto)	fr.	50.00	una tantum
2. I posteggi riservati possono essere concessi in affitto unicamente a persone domiciliate nel comune.
3. Il canone d'affitto deve essere pagato semestralmente e anticipatamente.
4. Il contratto di affitto dei posteggi riservati ha una durata indeterminata e può essere disdetto in qualsiasi momento da entrambe le parti con un preavviso scritto di 3 mesi, per la fine di un mese. Il contratto d'affitto non è trasferibile.
5. I posteggi riservati possono essere utilizzati unicamente per lo stazionamento di veicoli targati e in condizione di viaggiare. È autorizzato lo stazionamento di veicoli senza targa, in condizione di viaggiare, unicamente se immatricolati con targhe trasferibili intestate al titolare del contratto di affitto del posteggio.
I posteggi non riservati possono essere utilizzati unicamente per lo stazionamento di veicoli targati e in condizione di viaggiare.

6. In caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, previa diffida scritta, il Municipio può disdire unilateralmente il contratto d'affitto per i posteggi riservati con un preavviso di 15 giorni.
7. In caso di necessità particolari e per un periodo di breve durata, il Municipio potrà ordinare lo sgombero delle automobili dai posteggi affittati, senza rimborso alcuno.
8. La presente ordinanza entra in vigore il 1. ottobre 2009 e sostituisce la precedente ordinanza del 6 aprile 2005.
9. La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 5 al 20 ottobre 2009.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Giancarlo Bernasconi

Il Segretario
Paolo Vezzoli